

PARERE ISTRUTTORIO
SUL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DI BOSARO

Premesse di tipo metodologico: il PAT è stato valutato raffrontandolo con gli elaborati del PTCP, seguendo la struttura di quest'ultimo e verificando di volta in volta la sussistenza nel PAT di corrispondenti previsioni.

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Art. 17 c. 1, art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI

Art. 9 delle N.T.; Tav. 1, Tav. 3 del PAT

Appare opportuno evidenziare quanto segue:

1. I commi dal 3 al 12 dell'Art. 9, fanno riferimento all'intero territorio comunale. Appare quindi opportuno modificare il titolo dell'articolo.
2. Il comma 9.1 non appare preciso in quanto non si rileva la presenza nel territorio comunale di aree a rischio esondazione previste dal PAI.
3. Il comma 9.2 appare allo stato poco significativo in quanto il PAI non è in vigore. Si ritiene tuttavia, che le eventuali modifiche cartografiche introdotte dal PI in merito alla classificazione delle aree individuate dal PAI, dovranno essere intese come un mero adeguamento di scala. Inoltre si ritiene che il PI non possa modificarne la classificazione, ma debba limitarsi eventualmente ad introdurre una specifica normativa sull'edificazione che dovrà essere comunque coerente (ovvero maggiormente restrittiva) ai contenuti del PAI stesso.
4. Il comma 9.9 non sembra chiaro in quanto si riferisce ad aree non indicate in cartografia e l'Autorità di Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco non è Nazionale.
5. Nel comma 9.12 appare opportuno sostituire Consorzio di Bonifica competente con Autorità idraulica competente.

Art. 17 cc. 2, 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi

Artt. 9.3, 21.2, 21.4 delle N.T., Valutazione di compatibilità idraulica – Relazione idraulica e idrologica (Paragrafo 6); Tav. 3, Tav. 4. del PAT

Non prevista la definizione del grado di pericolosità delle aree classificate a rischio idraulico dal PAT e neppure una programmazione del relativo aggiornamento.

Per quanto riguarda poi l'aggiornamento delle aree a rischio, manca una specifica programmazione, vi è un solo rimando al PI.

Per quanto riguarda invece l'adozione di misure atte a ridurre il grado di pericolosità vi è solo un rimando al PI ed al PUA per la definizione delle opere da realizzare (opere di urbanizzazione) **a mantenere**

l'attuale regime idraulico, ma si tratta comunque di interventi non volti a MIGLIORARE le condizioni esistenti

Nel territorio comunale NON sono presenti insediamenti consolidati in aree a rischio; è tuttavia presente (a sud est del territorio comunale) una linea di sviluppo produttivo in area a rischio idraulico.

In merito all'area a rischio idraulico presente a sud est del territorio comunale, si ritiene opportuno, anche considerando la presenza a sud dell'area a rischio di una zona produttiva indicata come consolidata, ma non ancora (completamente) insediata, proporre, ferme restando le ulteriori considerazioni/indicazioni relative al sistema produttivo: lo stralcio della linea preferenziale di sviluppo.

Art. 17 cc. 4, 5 del PTCP – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico

Artt. 21.6 e 20.5 delle NT, Valutazione di compatibilità idraulica – Relazione idraulica e idrologica (Paragrafo 4.3 pag. 17) Tav. 3. del PAT

Come sopra indicato, non essendo prevista la definizione dei gradi di pericolosità delle aree a rischio idraulico, non è possibile insediare prima quelle meno pericolose.

Le norme del PAT non contengono prescrizioni atte a migliorare le condizioni di fragilità nelle zone a rischio idraulico prima del loro insediamento. Nella Relazione idraulica – idrologica, recepita dal PAT (Art. 20.5), sono tuttavia contenute delle prescrizioni da seguire per la realizzazione degli interventi urbanistici all'interno delle aree a rischio idraulico. Queste, prevedono uno studio dell'assetto idraulico e l'adozione di "tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati".

Sono presenti indicazioni sul fatto di non realizzare di norma piani interrati, ma non è previsto il parere dei consorzi. Sulla questione il PAT (Art. 21.6) fa riferimento ad aree a media pericolosità, non individuate cartograficamente, appare quindi opportuno modificare l'articolo .

Art. 17 c. 6 – Deflusso delle acque.

Art. 21.11 delle NT, Valutazione di compatibilità idraulica – Relazione idraulica e idrologica (Par. 6, pag.18); Tav. B.3.1 del PAT

Il PAT non recepisce esplicitamente un Regolamento di Polizia idraulica, tuttavia, la Valutazione di compatibilità idraulica individua la rete idrografica minore, e unitamente all'Art. 21.11, contiene una normativa in linea ai contenuti del PTCP, che però appare riferita alle sole aree a rischio idraulico e non all'intero territorio comunale.

È opportuno che le norme indicate nell'Art. 21.11 siano estese all'intero territorio comunale, ovvero, sia recepito a livello di PAT un regolamento di Polizia idraulica.

Art. 17 c. 8 – Interventi adiacenti ai canali e agli argini demaniali

Art. 17.8 NT del PAT

Non recepita solamente l'indispensabilità del parere del consorzio ai fini del rilascio del titolo edilizio

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 20.4 delle NT del PAT.

....."terreno non idoneo"... Il comma appare contraddittorio in quanto indica "In tali aree è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica, fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del

suolo o del sottosuolo” ... e poi lo stesso articolo prevede: “Sono, inoltre, ammissibili le opere e gli interventi volti al consolidamento, ampliamento e/o saturazione del tessuto esistente”.

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

*Art. 23 -Individuazione- Art. 26 c. 1 del PTCP – Modifica e integrazione dei Corridoi Ecologici
Artt. 35 ; Tav. 4 del PAT*

Non tutti gli elementi della rete ecologica sono stati individuati.

Non tutti i corridoi ecologici costituenti la rete provinciale sono riportati nel PAT.

Gli atti di indirizzo della Regione Veneto prevedono che i corridoi ecologici siano fatti in forma lineare anzichè areale. Ciò comporta problemi laddove le norme di riferimento prevedono interventi al loro interno, ovvero interventi che ne alterino la consistenza. Poichè il PTCP ha individuato la stessa categoria di oggetti in forma areale è opportuno che il PAT si adegui ad esso, utilizzando la riproduzione areale in specifiche tavole che trattano la materia ambientale, oltre che in forma lineare, nelle tavole previste dagli atti di indirizzo.

Art. 26 c. 2 del PTCP – Garanzia di continuità della rete, riduzione dei disturbi di origine esterna, tutela dalla pressione antropica

Artt. 35, Art.36 ; Tav. 4 del PAT

I corridoi ecologici sono individuati dal PAT i maniera parziale per quanto concerne quelli principali. I corridoi ecologici secondari sono individuati dalla norma (art. 36 c.1) non in maniera areale e quindi non definendo l'ambito, rendendo inapplicabile le prescrizioni e vincoli (art. 36 c. 3) La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici, consentendo in sua assenza di intervenire a condizione che sia garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o la previsione di adeguate misure di compensazione/mitigazione. Ferma restando la regola di carattere generale, sarebbe necessario che la tav.4 indicasse con un areale i corridoi ecologici; in mancanza di questo è indispensabile che le norme del PAT dettino normative specifiche e stringenti al PI, per l'individuazione e la normazione del corridoio, in tal modo garantendo comunque il raggiungimento delle tutele fissate dal PTCP all'art. 26 c 2.

Il PAT, rinviando in maniera pressochè totale al PI non assolve completamente la suddetta condizione e pertanto non garantisce le tutele dei corridoi ecologici stabilite dal PTCP.

Art. 27 del PTCP– Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica e art. 23 – Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale

Art. 33;

Le aree boscate di cui agli art. 23 e 27 del PTCP non sono individuate cartograficamente; le NT rinviano al PI la loro definizione qualitativa e quantitativa.

E' necessario che la cartografia del PAT riporti le aree boscate individuate dal PTCP.

Art. 28 del PTCP– Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati

Artt.33;

Gli elementi lineari non sono individuati cartograficamente; le NT rinviano al PI la tutela e la valorizzazione degli elementi naturali in genere.

Le prescrizioni e vincoli dell'art. 33 c. 7 sono inapplicabili non avendo riscontro cartografico.

Art. 29 del PTCP – Tutela e implementazione degli elementi del paesaggio complementari alle colture
Argomento non trattato

Art. 30 del PTCP – Preservazione e valorizzazione delle aree umide

Artt. 18 del PAT; Tav. 2 del PAT

L'area individuata dal PAT come invariante di natura geologica- geomorfologia, ai sensi dell'art. 30 del PTCP, deve essere individuata in maniera areale, e dotata di fascia tampone.

Art. 31 c. 4 del PTCP – Individuazione delle aree per interventi di compensazione

Artt. 35 c.3 e 36 c.3 del PAT; Tav 4

Non si rinvencono nel PAT norme espresse che definiscano le aree in cui realizzare gli interventi di compensazione; gli artt. 35.3 e 36.3 riportano testualmente "ogni intervento in questi ambiti [...] dovrà prevedere adeguate misure di compensazione": un'interpretazione estensiva potrebbe far coincidere il luogo dell'interferenza con quello della compensazione. Anche inteso in tal senso, poiché le misure previste dalle citate norme del PAT sono riferite solo agli ambiti dei corridoi ecologici principali e secondari. VERIFICARE

Nota: si sottolinea l'impossibilità, in quanto non definiti, di individuare gli ambiti.

Art. 31 c. 5 del PTCP – Dimensione degli interventi di compensazione

Artt. 35.3, 36.3; Tav 4

Le N.T. rinviano al P.I. e al rapporto ambientale della VAS le modalità e le procedure per la compensazione. Tali norme non contengono i contenuti minimi prescritti dall'art. 31, comma 5, del PTCP.

Art. 32 c. 2 del PTCP – Individuazione delle misure di mitigazione

Artt. 33.3, 36.3, 38.10, 38.11, 38.12 del PAT; Tav 4

Oltre a quanto già evidenziato per l'art. 31, comma 4, si aggiunge che le norme di cui all'art. 38 assolvono alle richieste del PTCP in relazione alle interferenze con i corridoi ecologici. Analoghe le considerazioni relative all'art. 31, comma 4.

TITOLO IV

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

INFRASTRUTTURE

Art. 40 – Individuazione, integrazione e sviluppo della rete secondo principi di sicurezza, risparmio e miglior uso del territorio, riduzione dei carichi inquinanti e rispetto dell'ambiente

Artt. 16, 30 NT, Tavv. A1-A4 -del PAT

Il PAT appare coerente con gli obiettivi del PTCP.

Sono previsti due tracciati di progetto a livello comunale. Per tali nuove infrastrutture il PAT ne demanda al PI i dettagli.

Il territorio comunale è interessato dalla Nogara-mare; si segnala che il tracciato indicato non coincide con quello del PTCP.

Art. 41 co. 1 – Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta

Artt. 16, 30 NT, Tavv. A1-A4 -del PAT

La progettazione dei due nuovi tracciati stradali non sembra danneggiare la rete ecologica né frammentazione agraria e punti di discontinuità alla rete della mobilità lenta.

Art. 42 co. 1 PTCP – Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento.

Artt. 16 e 30 NT, Tavv. A1-A4, Elab. A7 Relazione tecnica del PAT

L'obiettivo del co.1 trova riscontro nella Relazione tecnica di progetto (Elab. A7, Pag. 45 par. 9.4) anche se non trova corrispondenza con le NT né rimanda a successiva regolamentazione nel P.I.

Art. 42 co. 2 PTCP – Contrasto all'inurbamento delle infrastrutture viarie delle reti principale e secondaria

Artt. 16, 30 NT, Tavv. A1-A4 – del PAT

Il PAT attraverso l'individuazione delle “aree di urbanizzazione consolidata programmata” effettua operazioni che portano all'inurbamento della SS 16.

Art. 42 co. 3 PTCP – Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti.

Artt. 16, 30 NT Tavv. A1-A4 – del PAT

La conferma delle “aree di urbanizzazione consolidata programmata” contribuisce alla formazione del nastro insediativo lungo la SS 16 e la proliferazione di nuovi accessi su di essa.

Art. 42 co. 4 PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi.

L'argomento non è trattato nel PAT.

NT del PAT

Il PAT non sembra valutare i carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti produttivi significativi.

Art.43 – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria non utilizzabile a verde pubblico

Art. 16 NT e Tav. A1 del PAT

In corrispondenza della strada di progetto lungo la SS non è indicata la fascia di rispetto stradale. Le NT devono recepire l'Art. 43 co. 2 del PTCT per quanto riguarda il divieto di utilizzo a verde pubblico delle aree adiacenti alla rete viaria principale.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

MOBILITA' LENTA

Art. 47 co. 1, 2 – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità

Art. 30 NT ed Elaborato A7 – Relazione tecnica e di progetto pagg.45,46,47,68

Il Comune demanda al PI il compito di eliminare le criticità dei punti di discontinuità e comunque non individua ulteriori punti di discontinuità rispetto a quelli del PTCP.

Art. 48 co. 2 del PTCP – Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Art. 30 NT ed Elaborato A7 – Relazione tecnica e di progetto pagg. 45, 46, 47, 68

Il PAT non individua le fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili.

Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 51 co. 3, 4 del PTCP – Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 60 co. 1 – Individuazione delle zone preferenziali o di quelle compatibili per la realizzazione di tralicci

Art. 15 NT, Tav. A1 del PAT

Il PAT pur individuando i criteri localizzativi per l'individuazione delle aree idonee ad accogliere gli impianti di comunicazione elettronica, di fatto non effettua alcuna individuazione cartografica.

Art. 60 co. 2 – Disciplina della realizzazione dei tralicci

Art. 15 NT, Tav. A1 del PAT

Il Pat non sembra specificare nulla in merito alla disciplina per la realizzazione dei tralicci.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 73 co. 2 – Insediabilità negli Ambiti di Riordino

Art. vari NT, Tav A4 del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di riordino n.6.

Il PAT prevede l'espansione delle aree produttive in modo indifferenziato e generalizzato anziché esclusivamente alle specifiche attività artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale. Non sono previste nuove aree a specifica dotazione commerciale ma sono consentite all'interno delle stesse aree. Sarebbe utile prescrivere che l'attività commerciale in tali ambiti sia ammissibile solo se in compresenza dell'attività artigianale ad essa connessa.

Art. 73 co. 3 - Obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Riordino

Art. vari NT, Tav A4 del PAT

Il Pat non prevede il Piano Unitario di Coordinamento

Art. 73 co. 4 - Condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti negli Ambiti di Riordino

Art. vari NT, Tav A4 del PAT

Le condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree non sono descritte.

Art.73 co.5, 6 - Deroghe per le attività che necessitano di ampi spazi di manovra

Il PAT non prevede la possibilità di ampliare la superficie scoperta delle attività esistenti che necessitano di ampi spazi di manovra.

Art. 94 – Criteri di valutazione per le Aree da Verificare

Art. vari NT, Tav A4 del PAT

Il territorio comunale è interessato da due aree, poste una di fronte all'altra, lungo la s.s.16, che il PTCP definisce come Area da Verificare interna all'ambito di riordino n.6. Per la suddetta area non risulta siano state applicate le direttive dell'Art. 74, al quale l'Art.94 delle norme del PTCP rimanda, laddove si prevede che "siano analizzate in relazione all'intero ambito di riordino, la funzione, la collocazione e la dimensione delle aree da verificare, specificando gli eventuali e conseguenti interventi idonei a garantirne la sostenibilità"

Art. 104 c. 4 del PTCP– Individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive

Art. vari NT, Tav A4 del PAT

Il PAT non sembra prevedere l'individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 109 c. 1 del PTCP– Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale

Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e NT del PAT

Il PAT non effettua proiezioni demografiche relative ad un periodo di 10 anni, né sembra aver tenuto conto delle situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate oltre su ulteriori indicatori.

Art. 109 c. 2 del PTCP – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici

Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e NT del PAT

Il PAT, non avendo compiuto le verifiche di cui al c. 1, non è in grado di accertare il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste

Art. 109 c. 3 del PTCP– Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili

Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e NT del PAT

Il PAT, non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 e 2, non è in grado di stabilire se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue

Art. 109 c. 4 del PTCP – Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno

Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e NT del PAT

Il PAT, non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1, 2 e 3, non è in grado di dare indicazioni per le aree che risultano eccedenti rispetto le dotazioni residenziali

Art. 109 cc. 5, 6 – Condizioni e criteri per nuove aree per insediamenti residenziali
Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e NT del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del Ptcp.

Art. 111 c. 1 del PTCP– Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del Ptcp.

Art. 112 c. 1 del PTCP– Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del P.T.C.P..

Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del P.T.C.P..

Art. 113 co. 4 Dettaglio del perimetro del centro storico

Art. 10 NT e Cartografia del PAT

La perimetrazione del centro storico corrisponde all'individuazione dell'Atlante dei centri storici del Veneto così come modificata ed integrata dal PRG.

E' opportuno che il PAT riporti e dettagli tutti centri storici indicati nel PTCP.

Dovranno essere inseriti nella relativa tavola del PAT i seguenti centri storici così come individuati nell'Atlante dei centri storici del Veneto:

- *Le Naselle (Carri);*
- *Bosco.*

Art. 113 co.5 Verifica delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico.

Art. 6 NT e Tav. A4 del PAT

Dovranno essere inserite nella relativa tavola del PAT, le due corti rurali come da censimento Art. 12 LR marzo 1985 n.24:

- Via Bosco del Monaco schede PRG 32 e 33.

Art. 113 co. 6 – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei coni visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela

Art.38 NT e Tav. A4 del PAT

Manca la definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici. I coni visuali sono individuati in carta solo per quanto riguarda le vedute di elevato valore ambientale intese in senso panoramico e non per i beni architettonici.

Art. 113 c. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico

Non c'è nessun riferimento alle azioni per contrastare i "paesaggi d'auto".

Art. 113 c. 9 del PTCP – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme

Il PAT non presenta norme che facciano riferimento specifico agli edifici del XX sec.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Uno dei punti cardine su cui si fonda il PTCP è il risparmio del territorio. Tale principio viene declinato su tutti i sistemi che compongono il PTCP e pertanto, l'obiettivo che i singoli strumenti comunali si debbono prefiggere è quello di limitare il consumo di suolo.

Il PAT di Bosaro, tuttavia, non sembra essere orientato nella stessa direzione del PTCP. La Tav. A4, della trasformabilità e gli altri elaborati del PAT evidenziano infatti la volontà di procedere verso un consistente consumo del territorio ancora libero, come testimoniato, ad esempio:

- dal mantenere valide tutte le previsioni contenute nel vigente PRG ancorché queste siano vaste aree ancora non urbanizzate;
- dall'inserire negli ambiti di urbanizzazione consolidata anche aree classificate come zone "E" dal vigente PRG (art. 25.1 delle N.T.);
- dal consentire di ampliare, attraverso il P.I., il volume assegnato per ogni singolo ATO (cfr. art.24, c.6, delle N.T. del PAT);
- dal richiedere la deroga alla S.A.U. prevista dall'art. 13, c.1, lett. f) della L.R. 11/2004 (Cfr. Cap.10.4 della Relazione tecnica e di progetto).

In merito alla deroga alla S.A.U. si è dell'opinione, peraltro chiaramente esplicitata nella L.R.11/2004, che sia più corretto poter superare i limiti di legge per il calcolo della SAT solo nel momento in cui se ne ravvisi l'urgente necessità e nel caso di interventi di rilievo sovracomunale, e comunque, sentendo la Provincia; quindi non nel momento in cui si ha a disposizione una rilevante dotazione di aree disponibili, come nel caso del PAT di Bosaro, ma nella sua fase di attuazione, cioè quella del P.I, laddove si avrebbe la possibilità di misurare concretamente la quantità di suolo consumato e il fabbisogno residenziale di nuova dotazione.

Se l'affermazione, citata nella Relazione tecnica di progetto, giustifica la possibilità del ricorso alla deroga della SAU sul presupposto che le analisi specialistiche del PAT dimostrano già oggi lo sfioramento del rapporto SAU/STC, occorrerebbe verificare in quali punti delle suddette indagini specialistiche è possibile rinvenire tale dimostrazione. E comunque, anche nel caso sia dimostrato della possibilità di procedere alla deroga della SAU, nulla vieta che la si possa richiedere anche in un momento successivo, quello appunto del P.I, sulla scorta delle medesime indagini specialistiche di cui oggi si dispone.

E' opinione diffusa che il PAT possa effettuare le previsioni delle dotazioni residenziali future, in assoluta libertà, senza tener conto della disponibilità residenziale esistente né delle dinamiche demografiche, sociali ed economiche presenti al momento dell'elaborazione del PAT medesimo. Ciò in virtù della garanzia che ogni trasformazione del territorio è possibile fintanto che questa non produce impatti

negativi sull'ambiente, verificati e verificabili in sede di VAS, sia alla fase di partenza sia nelle fasi successive attraverso il monitoraggio degli effetti del piano sull'ambiente.

E' parere della scrivente che siffatta interpretazione, seppur condivisibile in linea generale, non possa non confrontarsi con quelli che sono i principi contenuti nella legge regionale 11/2004 laddove introduce limiti alla trasformazione del territorio agricolo, sia con l'orientamento delle nuove leggi emanate o in corso di elaborazione, per la salvaguardia dall'erosione del territorio rimasto intonso.

Ma, soprattutto, si è della convinzione che non ci si può esimere dal tenere in buona considerazione le direttive del PTCP che, in sintonia con i più recenti orientamenti legislativi, dettano criteri precisi ai Comuni per affrontare il tema in questione con una maggiore sensibilità e attenzione.

SISTEMA DEL PRIMARIO

TUTELA AGRONOMICA E AMBIENTALE

Riguardo tutti gli elementi del PTCP oggetto di verifica, il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, salvo per quanto concerne *l'art. 129 del PTCP c. 3, ultimo trattino - Ricostruzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo e mantenimento e manutenzione di quelli esistenti (Art. 56 c. 9 del PAT).*

SISTEMA DEL PRIMARIO

SVILUPPO ECONOMICO E QUALITA' DEGLI SPAZI RURALI

Art. 128 cc. 2, 3 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli
Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 129 c. 2 del PTCP – Salvaguardia e recupero dei manufatti e delle formazioni vegetali
Artt. 6.3-6.4-6.5; 56.4. delle NT del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP

Art. 129 c. 3, primo, secondo e terzo trattino del PTCP– Obbligo per le nuove costruzioni di essere uniformi alle tipologie dell'edilizia rurale, assicurazione di mitigazione visiva, demolizione di immobili fatiscenti

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 130 co. 1 PTCP – Individuazione di aree agricole periurbane

Il PAT non individua (in quanto inesistenti????) aree agricole periurbane. L'inesistenza di siffatte aree verificabile dalla conoscenza diretta del territorio, ancorchè condivisibile andrebbe supportato da idonea affermazione da parte del Comune

ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche
- Emissioni in atmosfera:

Rapporto ambientale VAS

La provincia favorisce le azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico; nelle ipotesi di progetto c'è sempre un peggioramento della qualità dell'aria (o per la futura Nogara- Mare o per la previsione di insediamenti industriali e produttivi : vedi tabelle comparative di pag. 110).

Nella scelta dell'aumento delle aree produttive, si dovrebbe introdurre il criterio del non peggioramento della qualità dell'aria esistente e quindi il mantenimento della soglia di densità emissiva, prevista dal Piano di Tutela dell'Aria.

- Mobilità sostenibile:

Rapporto ambientale VAS, Relazione tecnica e di progetto Elab. A7, Norme tecniche Elab A5.

Si individua la necessità di creazione di piste ciclabili , di ridefinire la viabilità e di implementare il verde (creazione e ripristino filari alberati -aree di connessione naturalistica) , anche se viene lasciato al P.I la definizione degli interventi puntuali.

Art. 135 del PTCP – Indirizzi in materia di inquinamento luminoso.

Rapporto ambientale VAS.

Si poteva aggiungere che l'illuminazione dovrà essere coerente con i principi della l.r 22/97 , riducendo la dispersione nella volta celeste e favorendo il risparmio energetico.

Art. 136 del PTCP – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti.

Rapporto ambientale VAS.

E' stata descritta la situazione attuale e la percentuale di raccolta differenziata che si attesta sul 70% . Nel PAT si potrebbero aggiungere ulteriori azioni, in coerenza con il PTCP, quali ad es:

- favorire l'apertura di attività a minore produzione di rifiuti e/o incentivare il loro riutilizzo

Art. 137 del PTCP – Indirizzi per il settore energetico

Rapporto ambientale VAS, Norme tecniche Elab. A5

La descrizione si limita a definire le azioni previste, rimandando l'attuazione al P.I (NT pag. 63).

Si potrebbe aggiungere quali obiettivi:

- favorire l'installazione di impianti a fonte rinnovabile integrati su edifici pubblici e privati,
- privilegiare l'utilizzo prioritario dell'energia prodotta da parte di soggetti prossimi all'impianto , in attuazione alle norme del PTCP ed alle linee guida provinciali;
- limitare il consumo di suolo agricolo per la realizzazione di impianti FV
- perseguimento dell'obiettivo 20-20-20 del programma dell'UE per la riduzione dei gas ad effetto serra e per la promozione delle fonti di energia rinnovabili
- promuovere la costruzione di edifici a basso consumo, attraverso la promozione di un apposito regolamento comunale.

Art. 138 del PTCP – Indirizzi in materia di acquedotti e fognature.

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, tuttavia, il previsto incremento di attività produttive e/o residenziali, richiede una verifica della capacità idraulica della rete di fognatura e di depurazione esistente, al fine di verificarne il carico inquinante e la compatibilità con le strutture esistenti.

Conclusioni relative alle norme connesse alle fragilità e alle tutele ambientali

Alcuni argomenti sono spesso generici e non immediatamente confrontabili con gli obiettivi del PTCP: in alcuni casi il PAT dovrebbe contenere gli approfondimenti necessari per essere coerente con il PTCP quali ad es. acquedotti e fognature, depurazione, energie alternative e risparmio energetico.

CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT

Art. 3.1.e)

La competenza a individuare le Ville venete è stata attribuita al PTCP dall'art. 22 lett. j) L.R. 11/2004; ancorché concretamente i beni individuati dal PTCP coincidano con quelli della pubblicazione dell'Istituto regionale citato, sarebbe opportuno inserire (anche) il richiamo alla fonte istituzionalmente corretta.

Art. 3.7

Non si rinviene un significato tecnico per il termine "efficacia generale"; al fine di evitare interpretazioni non univoche, e dal momento che tale qualifica non vale a differenziare i diversi tipi di norma sotto il profilo della cogenza, si propone di stralciare la frase.

Art. 3.9

Si propone lo stralcio del comma e la riproduzione del suo contenuto nell'art. 55. Si rimanda all'osservazione *sub* art. 55.

Art. 42

Nonostante il rinvio che l'ultimo comma dell'art. 6 L.R. 11/2004 opera all'art. 11, commi 2 ss., della L. 241/1990, non si ritiene opportuna la loro pedissequa riproduzione all'interno del PAT. Ciò perché, rivestendo il Piano natura di atto amministrativo generale, esso assume caratteristiche particolari che, sul punto, potrebbero mal conciliarsi sia col procedimento amministrativo disciplinato in generale dalla L.241/1990 che con alcune norme civilistiche, pur quest'ultime richiamate dall'art.11 citato.

Per conseguenza, risultano disomogenei ed estranei all'apparato normativo del PAT, ad esempio, riferimenti al "destinatario del provvedimento" ed "eventuali controinteressati" (42.5 PAT); ma, soprattutto, gli accordi sostitutivi di provvedimenti (42.8 PAT) sono incompatibili con la peculiare natura dell'accordo pubblico-privato in materia urbanistica, così come – stante la condizione sospensiva della sua efficacia – non possono essere applicati all'accordo molti principi negoziali (42.6 PAT). Si propone, pertanto, lo stralcio dei commi 5, 8 e 6 seconda parte dell'art. 42 del PAT.

Per quanto concerne la direttiva PAT 42.11, pur reputando corretto l'obiettivo di scongiurare il rischio di un uso distorto dell'accordo, si ritiene che la norma proposta non sia sufficientemente chiara, nonché discutibile in alcuni suoi presupposti.

Si propone, pertanto, di modificare il comma in oggetto come segue: "Attraverso lo strumento dell'accordo l'Amministrazione deve conseguire un interesse pubblico, comunque di natura urbanistica, che non può essere ottenuto attraverso il procedimento tipico".

Art. 48

La normativa SUAP richiamata non è più in vigore, essendo stato il DPR 447/1998 abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata dalla L.R. 31.12.2012, n. 55. Si propone di aggiornare tanto i riferimenti quanto le procedure alla normativa vigente.

Art. 55

Si evidenzia che la norma è già contenuta nell'art. 3.9 del PAT medesimo; rispetto a questa disposizione, l'art. 55, peraltro, si presenta non altrettanto esaustivo poiché richiama solo la L. 1902/1952, omettendo il riferimento alla durata della salvaguardia, così come differenziata nel Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 12, comma 3, e riprodotta nell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2004).

Si suggerisce di integrare l'art. 55 con i contenuti dell'art. 3.9. che, nel contempo deve essere stralciato.

Art. 58.1

Il riferimento normativo è il comma 5 *bis* dell'art. 48 L.R. 11/2004; si suggerisce, inoltre, di integrare la norma con l'incidentale "anche se non cartograficamente individuato" contenuta nel comma 10 dello stesso articolo (di cui si propone lo stralcio) e di completare la norma transitoria aggiungendo il termine decadenziale di 5 anni dall'approvazione del PAT *ex* comma 5 *quater*, art. 48 citato, ossia:

"Dall'approvazione del PAT inizia a decorrere per il PI di cui al comma precedente il termine decadenziale di 5 anni delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente".

Art. 58.7

Pur apprezzando l'intento di precisare la fattispecie, si ritiene che, così formulata, la norma risulti passibile di critica sotto vari aspetti; se ne propone, pertanto, la seguente modifica:

"Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, ~~fin sede di P.I.~~ dovessero essere modificati i confini comunali, dette modifiche ~~non~~ costituiscono variante automatica della cartografia del P.A.T."

Art. 58.10

Si rimanda all'osservazione *sub* art. 58.1 e si propone lo stralcio del comma.

Art. 58.13

Il comma 5 *bis* dell'art. 48 L.R. 11/2004, norma da cui trae forza la "trasformazione" del PRG in PI al momento di approvazione del primo PAT, chiarisce, ancorché per certi aspetti potesse essere superfluo, che trattasi del PRG "vigente". Per ovvie ragioni di validità, anche le varianti del Piano, per invocare tale valenza, dovranno essere già adottate e approvate nel momento in cui il PAT entra nell'ordinamento giuridico. Oltre al tenore letterale, comunque, si evidenzia che, diversamente, la valutazione di



compatibilità del PRG posta come condizione dalla norma, sarebbe impossibile, venendosi a raffrontare uno strumento perfetto con uno ancora *in itinere* e, quindi, per la più gran parte ancora inesistente. Si propone, pertanto, lo stralcio del comma.

Marzo 2014

Il Dirigente
Arch. Valerio Mario Gasparetto

AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

Servizio Urbanistica
Telefono +39 0425 386881
Telefax +39 0425 386850
servizio.urbanistica@provincia.rovigo.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo RO



rif. prot. n.

Provincia di Rovigo

Proc. P/GE 2014: 41172

del 22.09.2014

UOR Area Lavori Pubblici e Territorio

Class.: 07.02 Fasc.:

Alla Regione Veneto
Dipartimento Territorio
Sezione Urbanistica
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

c.a.

Direttore
Arch. Vincenzo Fabris

Oggetto: Accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica ai sensi dell'art. 48, comma 4 *bis* della L.R. 11/2004. PAT di Bosaro, Gaiba e Corbola. Integrazioni.

Nei pareri istruttori relativi ai PAT di Bosaro (Prot. n. 10476 del 4/3/14), Gaiba (Prot. n. 15517 del 4/4/14) e Corbola (Prot. n. 25571 del 10/6/14), in relazione agli articoli 58 (Bosaro), 62 (Gaiba), 64 (Corbola), al fine di inserire nelle Norme Tecniche il termine *decadenziale* ex art. 48, comma 5 *quater*, L.R. 11/2004, si era suggerito di riportare il comma richiamato, esplicitandolo nella frase: *"Dall'approvazione del PAT inizia a decorrere per il PI di cui al comma precedente il termine decadenziale di 5 anni delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente"*.

Da una più compiuta valutazione del testo complessivo degli articoli 58 (PAT Bosaro), 62 (PAT Gaiba), 64 (PAT Corbola), tuttavia, si ritiene che il suddetto periodo possa ingenerare equivoci - soprattutto nella locuzione relativa ai piani attuativi non approvati - rispetto al corretto tenore del comma successivo, rendendo più difficoltose la comprensione e l'applicazione delle norme.

Per i suddetti motivi, pertanto, fermi restando i pareri istruttori sopra citati, a loro integrazione e precisazione, in relazione alle menzionate norme rispettivamente dei PAT di Bosaro, Gaiba e Corbola, si propone di inserire nel comma in oggetto il mero rinvio al termine di cui all'art. 18, comma 7, L.R. 11/2004, in luogo dell'indicata frase.

Il comma 1 degli articoli 58 (PAT Bosaro), 62 (PAT Gaiba), 64 (PAT Corbola), pertanto, risulterebbe:

"Ai sensi del comma 5 bis, art. 48, L.R. 11/2004, a seguito dell'entrata in vigore del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente acquista il valore e l'efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il

Via L. Siciliani (deco Celio), 70
45100 Rovigo RO - Italia
Telefono +39 0425 386111
www.provincia.rovigo.it
Codice Fiscale 9306330299
Partita IVA 00942910291



Provincia
di Rovigo

P.A.T., anche se non cartograficamente individuate, nei limiti di cui al termine di decadenza dell'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente."

Cordiali saluti.



Il Dirigente

Arch. Valerio Mario Gasparetto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Valerio Mario Gasparetto
telefono 0425 386901
telefax 0425 386850
posta elettronica: valerio.gasparetto@provincia.rovigo.it

REFERENTE DELLA PRATICA

arch. Maurizio Gobbo
telefono 0425 386881
telefax 0425 386850
posta elettronica: maurizio.gobbo@provincia.rovigo.it

Via L. Ricchieri (San Gallo), 10
45100 Rovigo RO - Italia
Telefono +39 0425 386171
www.provincia.rovigo.it
Codice Fiscale 93006330299
Partita IVA 00982910291